

ID. 1021801

Pratica: 2021/04 03/000316

Lugo, 22/11/2021

AREA SERVIZI FINANZIARI

SETTORE ENTRATE COMUNALI

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1508

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI RICORSI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CIG Z6B33B0DC5

Oggetto: Affidamento incarico di patrocinio legale per la costituzione nei ricorsi relativi ad avvisi di accertamenti ICI dei Comuni di Alfonsine e Fusignano, innanzi alla Corte di Cassazione - CIG Z6B33B0DC5

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 27/01/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

- con delibera di Consiglio Unione n. 5 del 27/01/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014);
- con delibera di Giunta Unione n. 8 del 28/01/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000).

Richiamati i seguenti atti del Comune di Fusignano:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/1/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/1/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 26/1/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile

Richiamati i seguenti atti del Comune di Alfonsine

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/1/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, dell’Elenco Annuale dei Lavori 2021, e del Programma Biennale Degli Acquisti, Forniture e Servizi 2021-2022”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/1/2021 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 27/04/2021 “Approvazione piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – anno 2021 (art. 197, co. 2. lett. a. D.lgs. 267/00 e art. 10 D.lgs. 150/2009) del Comune di Alfonsine”;

Visti i contenziosi in essere verso gli avvisi di accertamento ICI relativi a scuole paritarie dei Comuni di Alfonsine e Fusignano.

Premesso che per il Comune di Alfonsine:

- la contribuente ha proposto ricorso avverso l’atto di diniego della richiesta di rimborso ICI prot. n. 61243 del 23/12/2015. Il Comune con l’atto summenzionato negava la restituzione di € 3.096,62, con la motivazione che, relativamente al fabbricato di proprietà della Parrocchia, accatastato in categoria B/01 –“Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme”, identificato al catasto urbano del Comune di Alfonsine al foglio 101 particella 612 sub. 2. ed utilizzato dalla ricorrente come scuola paritaria, l’imposta per gli anni 2010 e 2011 fosse dovuta.

- la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, con sentenza n. 420/3/2017 pronunciata il 10 maggio 2017 e depositata in segreteria il 15 dicembre 2017, non notificata ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente;
- a seguito di sentenza di accoglimento in primo grado, l'Amministrazione Comunale ha impugnato la sentenza innanzi La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, la quale con sent. n. 893/2021 depositata il 5/7/21 ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Alfonsine;

Ritenuto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, di ripresentare appello dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza espressa e dalla Commissione Tributaria regionale di Bologna n. 893/2021 depositata il 5/7/21;

Premesso che per il Comune di Fusignano:

- la contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI n. 95, per l'anno di imposta 2010, con il quale il Comune di Fusignano ha contestato l'omessa dichiarazione ed il conseguente mancato versamento dell'ICI relativa ad un fabbricato accatastato in categoria B/5 –“Scuole e laboratori scientifici” poiché riteneva tali redditi non soggetti all'imposta in quanto ricadente tra i soggetti destinati alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- la Commissione Regionale di Bologna con sentenza n. 2205 del 26/6/2018, depositata in data 21/9/2018 - ha accolto il ricorso della contribuente, negando la giurisprudenza maggioritaria sull'argomento già oggetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai comuni;
- a seguito di ricorso e di sentenza di accoglimento in secondo grado, l'Amministrazione Comunale ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di Cassazione per far valere la corretta interpretazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992;
- la Suprema Corte, in data 10/9/2020 ha pronunciato l'ordinanza n. 18831 con la quale ha accolto il ricorso promosso dal Comune ed ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
- La CTR con sentenza n. 892/21 pronunciata il 18/06/2021 e depositata in Segreteria il 05/07/2021 ha rigettato la sentenza della Corte di Cassazione n. 18831 accogliendo così il ricorso del contribuente del Comune di Fusignano;

Ritenuto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, di ripresentare appello dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza espressa nel ricorso in riassunzione dalla Commissione Tributaria regionale di Bologna n. 892/21;

Considerato che

-con determina n. 1682 del 14/12/2018 è stato affidato all'avvocato Maria Suppa l'incarico di rappresentare il Comune di Fusignano innanzi alla Corte di Cassazione nel ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI anno di imposta 2010;

-con determina n. 555 del 3/5/2021 è stato affidato l'incarico di patrocinio legale per la costituzione nel ricorso sopra esposto in riassunzione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna all'avvocato Maria Suppa;

Ritenuto, per continuità della causa, di affidare alla Dottoressa Suppa, nata a Messina il 25/9/1973, C.F. SPPMRA73P65F158R, P.I. 04256110752, con sede a Lecce in Via L.Ariosto 43, l'incarico per questa ulteriore fase del processo tributario, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

Ritenuto altresì, per affinità delle cause e per complementarietà degli incarichi alla stessa materia oggetto del servizio legale (entrambi relativi alla soggettività IMU di immobili posseduti da Parrocchie), di affidare alla Dottoressa anche l'incarico per la controversia relativa al ricorso promosso contro il comune di Alfonsine;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Dato atto che, le proposte richieste dal Settore Entrate Comunali e presentate dalla Dottoressa Suppa in data 29/07/2021 ed acquisite agli atti risultano adeguatamente qualificate e motivate sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa così determinate:

- per la rappresentanza in giudizio nella causa promossa contro il comune di Alfonsine compenso pari ad € 1.000,00, più C.P.A. 4% (pari ad € 40,00) più IVA 22% (€ 228,80) per complessive € 1.268,80;

- per la rappresentanza in giudizio nella causa promossa contro il Comune di Fusignano compenso pari ad € 2.000,00, più C.P.A. 4% (pari ad € 80,00) più IVA 22% (€ 457,60) per complessive € 2.537,60

Valutata la congruità delle offerte mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di pari valore tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dell'Avv. Maria Suppa soggetto meritevole di fiducia con comprovata esperienza in campo tributario, ed il complessivo spessore del curriculum comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica, in materia di ICI e, nello specifico, in materia di ICI sugli immobili posseduti da Enti non Commerciali;

Ritenuto pertanto:

- di affidare gli incarichi di che trattasi all'avvocato Maria Suppa, C.F. SPPMRA73P65F158R, P.I. 04256110752, Via L.Ariosto 43, Lecce - che ha presentato due preventivi che risultano adeguatamente motivati sotto il profilo della congruità della spesa, pari ad €1.268,80 e ad € 2.537,60 ammontante a complessivi € 3.806,40 comprensivi di IVA e CPA;

Atteso che

- è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dell'Avv. Maria Suppa, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- il professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge, in conformità alle disposizioni vigenti;

Accertato che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa e pertanto risulta impegnabile la spesa in tale esercizio;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto che il visto di copertura finanziaria reso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari sulla presente determinazione è rilasciato limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020 e prescinde da ogni altra considerazione/attestazione/valutazione espressa dal Responsabile proponente e firmatario del presente atto;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di costituirsi in giudizio nei ricorsi relativi ai Comuni di Alfonsine e di Fusignano innanzi alla Corte di Cassazione;

- di incaricare nei giudizi in argomento l'avvocato Maria Suppa, nata a Messina il 25/9/1973, C.F. SPPMRA73P65F158R, P.I. 04256110752, con sede a Lecce in Via L.Ariosto 43, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 3.806,40 comprensiva di C.P.A. 4% (€ 120,00), IVA 22% (€ 686,40), con contestuale e paritetico accertamento sul Bilancio 2021/2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Annualità 2021, così come indicato nella tabella sotto riportata;

- il Comune di Alfonsine provvederà a stanziare la somma pari ad € 1.268,80 sul capitolo 5030AE/5230/16/52 del Comune di Alfonsine, a titolo di rimborso all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con successiva variazione di bilancio;

- il Comune di Fusignano a stanziare la somma, pari ad € 2.537,60, sul capitolo 5030FO/5230/16/52 del Comune di Fusignano, a titolo di rimborso all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con successiva variazione di bilancio;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

– a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che

applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante" vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica, (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) emessa dall' Avvocato Maria Suppa, Via L. Ariosto, 43 – Lecce, P.I. 04256110752, C.F. SPPMRA73P65F158R sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio O0AD58 corrispondente al Settore Entrate - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto

- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in base al combinato disposto degli artt. 147bis, 179 e 183, comma 7, TUEL
- che il visto di copertura finanziaria reso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari sulla presente determinazione è rilasciato limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020 e prescinde da ogni altra considerazione/ attestazione/valutazione espressa dal Responsabile proponente e firmatario del presente atto;
- che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST .
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3030UE - Art:3310 - Cdr:CDR016 - Cdg:052	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI RICORSI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - CIG:Z6B33B0DC5	SUPPA MARIA , 04256110752 ,VIA LUDOVICO ARIOSTO,43,73100,L ECCE,LE,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT92W0101079690615 308747518	2021/1997/ 1	€ 3.806,40	
AC C	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01.02 .003 / Cap:0035UE - Art:2508 - Cdr:CDR016 - Cdg:052	IMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA LEGALE DAL COMUNE DI FUSIGNANO	COMUNE DI FUSIGNANO,0034322 0398 ,CORSO EMALDI N.115,48010,FUSIGN ANO,RA,REGOLARIZ ZAZIONE ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO), IBAN:	2021/803/1	€ 2.537,60	
AC C	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01.02 .003 / Cap:0035UE - Art:2503 - Cdr:CDR016 - Cdg:052	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA LEGALE DAL COMUNE DI ALFONSINE	COMUNE DI ALFONSINE,0024250 0395 ,PIAZZA GRAMSCI N. 1,48011,ALFONSINE, RA,CASSA, IBAN: IT	2021/804/1	€ 1.268,80	

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Stefania Zammarchi